

Publicato il 28/06/2021

N. 01583/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00532/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 532 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Paola Miranda, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfonso Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Siano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Annunziata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Salvatore Dionisio, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Loano non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione:

a – della deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 26.02.2020, avente ad oggetto “utilizzo graduatoria di pubblico **concorso** approvata dal Comune di Loano per l’assunzione a tempo indeterminato di Istruttore Direttivo Cat. D1

– Polizia Municipale”, con cui l’amministrazione comunale ha deciso la copertura di n. 1 posto di cat. D, con il profilo di “Istruttore Direttivo”, nel Settore della Polizia Locale a tempo indeterminato full time, come previsto nel programma triennale di fabbisogno del personale, mediante l’utilizzo di graduatoria del 2018 “vigente” presso il Comune di Loano (SV), dando mandato al Segretario Generale – Coordinatore Area AA. GG., per gli adempimenti consequenziali per la relativa assunzione;

b – della delibera di Giunta Comunale n. 7/2020, assunta in data 28.01.2020, con cui si è dato corso alla modifica del regolamento di disciplina dei concorsi, per l’assunzione a tempo determinato e indeterminato con l’inserimento della previsione di cui agli artt. 6 ter e 6 quater, ampliando la discrezionalità dell’ente nella scelta della graduatoria di altro ente (esterno), con accordo mediante mero scambio di lettere, scardinando il rigoroso limite di vicinanza territoriale;

c - ove occorra, e per quanto di ragione, del Regolamento per la Disciplina dei Concorsi per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato, approvato con Delibera di G.C. n. 194/02 e successive integrazioni G.C. nn. 144/08, 201/08, 6/2019 e 7/2020, con particolare riferimento agli artt. 6 ter e 6 quater, introdotti con la menzionata ultima deliberazione di giunta;

d – ove occorra, e per quanto di ragione, della richiesta del Sindaco di Siano, di cui si ignora il contenuto e la portata, prot. n. 2540 del 14.02.2020, stante al richiamo operato nel provvedimento sub a), avente ad oggetto nota di riscontro del 19.02.2020, prot. n. 6966 del Comune di Loano (SV), pervenuta in data 26.02.2020 al prot. n. 081, con la quale, veniva informata l’amministrazione circa la disponibilità di detto Comune all’utilizzo della graduatoria vigente (anno 2018), redatta a seguito di **concorso** pubblico per l’assunzione di un solo posto, a tempo indeterminato, di Specialista di Vigilanza della Polizia Municipale cat. D1;

e – del Decreto del Sindaco n. 46 dell’1.04.2020, con cui si è dato corso all’attribuzione del grado di capitano al dott. Dionisio Salvatore, con

conseguente distintivo con tre stellette metalliche dorate e cinque punte sulle contropalline bordati in rosso (grado di Capitano), sulla scorta di inesistenti presupposti;

f – ove occorra, e per quanto di ragione, della nota del 14.02.2020 prot. n. 2540, assunta dal Sindaco del Comune di Siano con cui si avanzava richiesta al Comune di Loano (SV) in merito alla possibilità di utilizzo della graduatoria concorsuale di categoria D, previa stipula di apposito accordo;

g – ove occorra, e per quanto di ragione, della nota prot. n. 0006966 del 19.02.2020, con cui il Dirigente del Servizio del Comune di Loano comunicava al Comune di Siano la disponibilità all'utilizzo della graduatoria redatta con determina dirigenziale n. 188 del 16.11.2018, avente ad oggetto assunzione a tempo indeterminato di un solo posto per specialista di Vigilanza Polizia Municipale cat. D;

h – ove occorra, e per quanto di ragione, della nota prot. n. 0007656 del 25.02.2020, con cui il Responsabile del Servizio del Comune di Loano trasmetteva la graduatoria per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di Specialista di Vigilanza Polizia Municipale Cat. D, unitamente ai recapiti dei candidati e alla Determinazione Dirigenziale n. 188/18 approvata;

i – ove occorra, e per quanto di ragione, della Graduatoria rep. n. 188 del 16.11.2018 redatta ad opera del servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane del Comune di Loano, con cui si attesta che il Dionisio Salvatore si è posizionato all'11esima posizione (ultima su undici candidati), pertanto al più occorre procedere al relativo interpello dal secondo candidato in poi, con relativa convocazione, onde ottenere il preventivo rifiuto dei 10 soggetti che precedevano il prescelto designato Dionisio Salvatore (si ripete, ultimo della graduatoria), graduatoria che comunque non poteva essere oggetto di utilizzo per quanto sarà dedotto, il tutto nel rispetto dell'ordine di merito;

j - ove occorra, e per quanto di ragione, di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, non conosciuti, ma comunque ostativi all'accoglimento del

ricorso, che hanno consentito al controinteressato Dionisio Salvatore la sottoscrizione del vincolo contrattuale, per cui è causa;

NONCHÉ, in sede di motivi aggiunti depositati il 26 novembre 2020, per l'annullamento, previa sospensione:

k – della delibera della G. C. di Siano n. 104 del 13.06.2019, avente ad oggetto “procedimento di mobilità esterna”, con annesso avviso pubblico di mobilità;

l – del verbale della commissione nominata per l'esame delle richieste di mobilità, conclusosi con esito negativo;

m – della richiesta avanzata dal dott. Salvatore Dionisio prot. n. 263 del 07.01.2020;

n – della nota prot. n. 2540 del 14.02.2020, con cui il Comune di Siano ha richiesto al Comune di Loano l'utilizzo della graduatoria;

o – della nota prot. n. 7656 del 25.02.2020, con cui il Comune di Loano ha autorizzato l'utilizzazione della graduatoria, trasmettendo la stessa con relativi nominativi e punteggi;

p – della nota prot. n. 3134 del 26.02.2020, con cui il Segretario Generale del Comune di Siano ha trasmesso al Comune di Loano la delibera di G. C. n. 24 del 26.02.2020;

q – della delibera della G. C. di Siano n. 24 del 26.02.2020, con cui si è deciso l'utilizzo della graduatoria del Comune di Loano;

r – della nota prot. n. 3135 del 26.02.2020, con cui il Segretario Generale ha invitato tutti i soggetti presenti nella graduatoria del Comune di Loano a manifestare l'eventuale interesse all'assunzione, con allegate PEC di trasmissione;

s - ove occorra, e per quanto di ragione, delle pec inviate da n. 4 soggetti presenti nella graduatoria con le quali gli interessati hanno manifestato la propria indisponibilità ad assumere l'incarico;

t – della nota prot. n. 3795 del 10.03.2020, con cui il Segretario Generale del Comune di Siano ha comunicato a tutti i possibili aventi diritto della graduatoria che allo scadere del termine previsto sono pervenute n. 4 rinunce

e alcun riscontro da parte degli altri; l'unica accettazione è stata formalizzata dal dott. Salvatore Dionisio;

u - ove occorra, e per quanto di ragione, della nota prot. 3939 del 13.03.2020, con cui il Segretario Generale del Comune di Siano ha invitato il dott. Dionisio a fornire tutta la documentazione richiesta ai fini dell'assunzione;

v – della determina n. 153 del 27.03.2020, con cui il coordinatore dell'Area Affari Generali del Comune di Siano ha autorizzato l'assunzione del dott. Salvatore Dionisio;

w – ove occorra, e per quanto di ragione, del contratto stipulato in data 01.04.2020;

x - ove occorra, e per quanto di ragione, della nota prot. n. 4424 del 01.04.2020, con cui il Segretario Generale del Comune di Siano ha assegnato al dott. Salvatore Dionisio le funzioni di responsabile/comandante della Polizia Municipale;

w – ove occorra, e per quanto di ragione, dell'attestato di avvenuto decorso periodo di prova, datato 29.10.2020, versato agli atti del fascicolo telematico in data 2.11.2020, ad opera della difesa del controinteressato;

z - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, non conosciuti, ma comunque ostativi all'accoglimento del ricorso, che hanno consentito al controinteressato Dionisio Salvatore la sottoscrizione del vincolo contrattuale, per cui è causa.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Siano e di Salvatore Dionisio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2021, tenutasi con modalità da remoto ai sensi dell'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, la dott.ssa Anna Saporito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 7 maggio 2020 e depositato il successivo 12 maggio la ricorrente - idonea a seguito di **concorso** presso il Comune di San Giovanni a Piro (SA), come Funzionario Direttivo di Vigilanza cat. D, graduatoria approvata in data 9 settembre 2019 – ha impugnato la deliberazione della Giunta Comunale di Siano n. 24 del 26 febbraio 2020, avente ad oggetto *“utilizzo graduatoria di pubblico concorso approvata dal Comune di Loano per l’assunzione a tempo indeterminato di Istruttore Direttivo Cat. D1 – Polizia Municipale”*, con cui l’amministrazione comunale ha deciso la copertura di n. 1 posto di cat. D, con il profilo di “Istruttore Direttivo”, nel Settore della Polizia Locale a tempo indeterminato *full time*, come previsto nel programma triennale di fabbisogno del personale, mediante l’utilizzo di graduatoria del 2018 vigente presso il Comune di Loano (SV), nonché l’ulteriore documentazione specificata nell’epigrafe del ricorso.

2. A sostegno del gravame la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi, appresso sintetizzati:

“I – VIOLAZIONE DI LEGGE (D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, ART. 42) – ECCESSO DI POTERE – INCOMPETENZA – ARBITRARIETA’, ILLEGITTIMITA’ MANIFESTA: la giunta consiliare è incompetente ad apportare modifiche o integrazioni al regolamento di disciplina dei concorsi per l’assunzione di personale;

“II – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE (ART. 30 DEL D.LGS. N. 165 DEL 30 MARZO 2001 IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 9 DELLA LEGGE N. 3/2003 NONCHE’ IN FORZA DELLA INTERVENUTA MODIFICA A SEGUITO DELLA LEGGE 59/2019) – DIFETTO

DI MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE (INCOMPETENZA – SVIAMENTO - ARBITRARIETA’, ILLEGITTIMITA’ MANIFESTA) – DIFETTO DEL PRESUPPOSTO”: illegittimamente l’utilizzo della

graduatoria presso il Comune di Loano non è stato preceduto dall'espletamento delle procedure di mobilità;

“III - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ART. 35, COMMA 5-TER DEL D.LGS. N. 165/2001, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 1, COMMA 362 DELLA LEGGE N. 145/2018) – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ART. 1, COMMA 361 DELLA LEGGE N. 145/2018, SUCCESSIVAMENTE INTEGRATO DALL'ART. 14-TER DEL D.L. N. 4/2019 CONVERTITO IN LEGGE N. 26/2019) - ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – DI MOTIVAZIONE – ILLEGITTIMITA' MANIFESTA – SVIAMENTO – CONTRADDITTORIETÀ: non è stato operato l'interpello dei soggetti che precedono il controinteressato nell'ordine di merito né è stata attestata da parte del Comune di Loano la validità ed efficacia della graduatoria utilizzata, con relativa attività di aggiornamento;

“IV – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ART. 3, COMMA 61, TERZO PERIODO DELLA LEGGE N. 350/2003 - LEGGE N. 145/2018, ART. 1, C. 362) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA – DI MOTIVAZIONE – PERPLESSITA' – ILLOGICITA' MANIFESTA – TRAVISAMENTO DEI FATTI - ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI): l'utilizzo della graduatoria non è stato preceduto dalla stipula di una convenzione fra gli enti coinvolti;

“V – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ART. 3, COMMA 61, TERZO PERIODO DELLA LEGGE N. 350/2003 - LEGGE N. 145/2018, ART. 1, C. 362) – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI CRITERI INDIVIDUATI CON L'IMPUGNATA MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'ASSUNZIONE (ARTT. 6 TER E 6 QUATER) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA – DI MOTIVAZIONE – PERPLESSITA' – ILLOGICITA' MANIFESTA – TRAVISAMENTO DEI FATTI) - ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI): la procedura seguita dal Comune di Siano risulta viziata da

eccesso di potere poiché non è dato comprendere come sia stato individuato il Comune di Loano;

“VI – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ART. 3, COMMA 61, TERZO PERIODO DELLA LEGGE N. 350/2003 - LEGGE N. 145/2018, ART. 1, C. 362) – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI CRITERI INDIVIDUATI CON L'IMPUGNATA MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'ASSUNZIONE (ARTT. 6 TER E 6 QUATER) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA – DI MOTIVAZIONE – PERPLESSITA' – ILLOGICITÀ MANIFESTA – TRAVISAMENTO DEI FATTI) - ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI”: non è stato acquisito il consenso scritto del candidato in ordine alla disponibilità a prestare la propria attività lavorativa presso un ente diverso; l'art. 6 ter del Regolamento per la disciplina dei concorsi è illegittimo in quanto contrastante con i criteri di individuazione delle graduatorie concorsuali di altri enti fissati dalla normativa di settore; l'individuazione della graduatoria del Comune di Loano è avvenuta sulla base, nella sostanza, di una *“segnalazione diretta da parte del soggetto che auspicava di essere assunto”*;

“VII – VIOLAZIONE DI LEGGE (REGOLAMENTO REGIONALE 13 FEBBRAIO 2015, N. 1, AVENTE AD OGGETTO “REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 2003, N. 12 - NORME IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE E POLITICHE DI SICUREZZA) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA – DI MOTIVAZIONE – PERPLESSITA' – ILLOGICITÀ MANIFESTA – TRAVISAMENTO DEI FATTI) - ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI”: è altresì illegittimo, per difetto dei relativi presupposti, il decreto del Sindaco n. 46 dell'1.04.2020, con cui si è proceduto ad attribuire al dott. Dionisio Salvatore il grado di Capitano.

4. Si sono costituiti il Comune di Siano e il controinteressato, che hanno eccepito preliminarmente l'inammissibilità del gravame per carenza di

legittimazione e interesse ad agire della ricorrente, deducendone in ogni caso l'infondatezza nel merito.

5. Con atto di motivi aggiunti notificato il 23/24 novembre 2020 e depositato il successivo giorno 26, la ricorrente ha impugnato ulteriori atti e provvedimenti (depositati in giudizio dal Comune di Siano il 7 ottobre 2020), articolando le seguenti censure:

“I - VIOLAZIONE DI LEGGE (D. LGS. N. 165/2001 - IN TEMA DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ART. 9, COMMA 2, DEL D.P.R. N. 487/1994, COME MODIFICATO DAL D.P.R. N. 693/1996, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 35, COMMA 3, D. LGS. N. 165/2001) – ECCESSO DI POTERE – INCOMPETENZA – ARBITRARIETA', ILLEGITTIMITA' MANIFESTA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DEI PRESUPPOSTI – CONTRADDITTORIETA'”: l'individuazione del Comune di Loano è avvenuta - in assenza dell'avviso pubblico di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti - sulla scorta di un'atipica segnalazione da parte del controinteressato successivamente contrattualizzato;

“II - VIOLAZIONE DI LEGGE (D. LGS. N. 165/2001 - IN TEMA DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI; ART. 9, COMMA 2, DEL D.P.R. N. 487/1994, COME MODIFICATO DAL D.P.R. N. 693/1996, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 35, COMMA 3, D. LGS. N. 165/2001) – ECCESSO DI POTERE – INCOMPETENZA – ARBITRARIETA', ILLEGITTIMITA' MANIFESTA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DEI PRESUPPOSTI – CONTRADDITTORIETA'”: l'iter procedurale seguito è del tutto illegittimo in quanto non preceduto dalla pubblicazione di un avviso pubblico e da un accordo in ordine all'utilizzo della graduatoria da parte dei comuni coinvolti;

“III - VIOLAZIONE DI LEGGE (D. LGS. N. 165/2001 - IN TEMA DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI; ART. 9, COMMA 2, DEL D.P.R. N. 487/1994, COME MODIFICATO DAL D.P.R. N. 693/1996, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 35, COMMA 3, D. LGS. N. 165/2001) – ECCESSO DI POTERE – INCOMPETENZA – ARBITRARIETA', ILLEGITTIMITA' MANIFESTA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DEI PRESUPPOSTI – CONTRADDITTORIETA' – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI CRITERI INDIVIDUATI NEL MODIFICATO REGOLAMENTO PER L'ASSUNZIONE (ARTT. 6 TER E 6 QUATER)”: è stato eluso il principio costituzionale secondo cui nella pubblica amministrazione si entra attraverso apposito **concorso** pubblico e non con una scelta *intuitu personae*.

5.1. La ricorrente ha altresì formulato richiesta di risarcimento del danno da perdita di *chance*.

6. In vista dell'udienza pubblica le parti hanno presentato memorie e memorie di replica, argomentando ulteriormente a sostegno delle già spiegate difese.

7. All' udienza pubblica del 21 aprile 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità del gravame per carenza di legittimazione ed interesse sollevata dall'amministrazione resistente e dal controinteressato in ragione della circostanza che la ricorrente, idonea nella graduatoria del **concorso** pubblico indetto dal Comune di San Giovanni a Piro per la qualifica di “Funzionario Direttivo di Vigilanza (Cat. D) a tempo indeterminato e part-time al 33,33%” non avrebbe potuto aspirare all'assunzione per una diversa categoria professionale (“Istruttore Direttivo Vigilanza – Cat. D”) con regime giuridico *full time*.

8.1. L'eccezione è fondata.

8.2. Come a più riprese ribadito dalla giurisprudenza, anche contabile, *“la scelta dell’Amministrazione di avvalersi della graduatoria di un concorso espletato da altra Amministrazione ha natura discrezionale (v. TAR Lazio Sez. III[^] sent. n°9708/2004) e soggiace alle stesse regole e limitazioni generali che valgono per ogni altra scelta discrezionale, ad iniziare dal rispetto dei principi fissati dall’art. 97 della Carta Costituzionale”* (Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l’Umbria, Deliberazione n. 124/2013/PAR). Le disposizioni normative che facoltizzano gli enti locali allo scorrimento di graduatorie di altri enti (art. 9, comma 1, della l. n. 3 del 2003 e art. 3, comma 61, della l. n. 350 del 2003) vanno peraltro interpretate alla luce dei principi fissati dall’art. 97 della Costituzione, e in particolare della regola della concorsualità *“teleologicamente e funzionalmente rivolta alla selezione del maggior numero possibile di candidati – posti in condizione di parità – per la scelta dei migliori, ovvero dei candidati più meritevoli e professionalmente dotati. In questa ottica, allora, ciò che davvero rileva, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in rassegna, non è tanto (e non è solo) la data in cui le “amministrazioni interessate” devono raggiungere il “previo accordo”, quanto piuttosto che l’accordo stesso (che comunque deve intervenire prima dell’utilizzazione della graduatoria) si inserisca in un chiaro e trasparente procedimento di corretto esercizio del potere di utilizzare graduatorie concorsuale di altri Enti, così da escludere ogni arbitrio e/o irragionevolezza e, segnatamente, la violazione delle cennate regole di “concorsualità” per l’accesso ai pubblici uffici”* (Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l’Umbria, Deliberazione n. 124/2013/PAR cit.). Ne discende che *“il riferimento alla salvaguardia del principio di “concorsualità” ed alle correlate regole di dettaglio (parità dei concorrenti, predeterminazione dei posti e delle regole di attribuzione, ecc.), hanno portato al consolidarsi di un (ovvio) orientamento generale, condiviso da tutti, secondo cui la graduatoria dalla quale attingere deve riguardare posizioni lavorative omogenee a quelle per le quali viene utilizzata. Tanto è pacificamente ammesso con riferimento al “profilo ed alla categoria professionale del posto che si intende coprire”, che devono essere del tutto corrispondenti a quelli dei posti per i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare.... La medesima omogeneità, però, deve sussistere, secondo il Collegio,*

anche per ogni altro elemento che connota e caratterizza profondamente i posti in comparazione (quello da coprire e quelli messi a concorso), come il regime giuridico dei posti stessi, e che perciò hanno riflessi anche sulla partecipazione dei candidati e, quindi, sul numero dei concorrenti?” (Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l’Umbria, Deliberazione n. 124/2013/PAR cit.).

8.3. Orbene, la fattispecie all’odierno esame risulta connotata dalla non piena omogeneità né del profilo né del regime giuridico delle due posizioni che vengono in rilievo.

8.3.1. Infatti, mentre l’identità della categoria (D) risulta *per tabulas*, non risulta invece comprovata l’equivalenza ed omogeneità dei profili in questione (“Funzionario Direttivo di Vigilanza” in un caso, “Istruttore Direttivo Vigilanza” nell’altro), anche tenuto conto della rigorosa giurisprudenza formatasi in tema di scorrimento di graduatorie, secondo la quale *“la prevalenza da accordare all’assunzione mediante scorrimento di graduatoria può operare soltanto se tra il profilo professionale selezionato all’esito delle precedenti procedure concorsuali, culminate con l’approvazione delle graduatorie ancora vigenti, e il profilo professionale in relazione al quale si manifesta l’attuale esigenza di reclutamento, sussista una qualificata corrispondenza, suscettibile di declinarsi in “una perfetta corrispondenza (non solo quanto al profilo professionale di riferimento, ma anche) in ordine al contenuto delle prove” (Consiglio di Stato, sez. III, 30 marzo 2020, n. 2168), con la conseguente necessità di ravvisare non solo un’identità nominalistica delle prove di esame e delle materie sulle quali le stesse vertono, ma anche un’identità “sostanziale” dell’oggetto delle conoscenze che si tratti di accertare in capo ai candidati”* (Consiglio di Stato, sez. VI, 29 marzo 2021, n. 2659).

8.3.2. Con riferimento al profilo temporale della prestazione, occorre in linea di principio rilevare che il diverso regime giuridico delle posizioni lavorative non risulta, in senso assoluto, ostativo allo scorrimento atteso che *“lo scorrimento delle graduatorie già approvate, in alternativa all’espletamento di un nuovo concorso, è materia coperta da “riserva di amministrazione”..... il Comune...adotterà le proprie scelte circa il possibile ricorso alle graduatorie indicate...dando adeguata*

motivazione degli interessi acquisiti e della loro piena valutazione in comparazione tra di essi, tenendo anche conto del diverso statuto che si lega al lavoro a “tempo pieno” dei posti da coprire, rispetto a quello a “tempo parziale” dei posti messi a concorso...con le cautele imposte dalla intrinseca ragionevolezza della scelta, da esprimere mediante adeguata motivazione” (Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l’Umbria, Deliberazione n. 28/2018/PAR cit.). Nel caso della ricorrente, tuttavia, assumono rilievo dirimente in senso contrario:

- da un lato, la già segnalata non comprovata omogeneità dei profili professionali (cfr. § 8.3.1), preclusiva all’applicazione di quell’orientamento, già fatto proprio dalla Sezione (TAR Salerno, sez. I, 15 marzo 2021, n. 680) secondo il quale *“lo specifico aspetto della modalità oraria di esecuzione della prestazione lavorativa, e cioè l’essere la stessa resa in regime di tempo pieno ovvero di tempo parziale, in presenza, quanto al resto, di un’identità assoluta di contenuti qualificanti la posizione – che è la medesima, cioè quella di agente di Polizia municipale – non può assumere alcuna significativa valenza discrezionale, rilevando essa solo sul piano puramente “quantitativo” afferente la diversa articolazione temporale della prestazione lavorativa ed essendo, come tale, inidonea a diversificare, sul piano qualitativo, la posizione di agente di P.M. a tempo pieno da quella a tempo parziale”*;

- dall’altro lato la circostanza che l’amministrazione comunale risulta aver ampiamento manifestato, attraverso le procedure di mobilità a suo tempo attivate, l’intendimento di assumere, per il profilo individuato, un dipendente a tempo pieno.

8.4. Sulla base delle considerazioni svolte nei paragrafi che precedono, la ricorrente non avrebbe in ogni caso potuto ambire all’assunzione, con conseguente inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per carenza di interesse.

9. Le spese di lite non seguono la soccombenza, ma - avuto presente che *“il giudice amministrativo ha ampi poteri discrezionali in ordine al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali ovvero per escluderla, con il solo limite del divieto di condannare alle spese la parte risultata*

vittoriosa in giudizio" (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 7126 del 2018) - possono essere compensate in quanto, in difetto dell'inammissibilità, la pretesa sostanziale della ricorrente non sarebbe stata valutata negativamente in ragione della condotta tenuta dal Comune nell'individuazione della graduatoria cui attingere per lo scorrimento, nel suo complesso irrispettosa del principio di concorsualità nell'accesso agli impieghi pubblici. Non può infatti obliterarsi che lo scorrimento di graduatorie di altri enti non può in alcun modo rappresentare uno strumento per eludere il principio, di rilievo costituzionale, del pubblico **concorso**, posto a presidio dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione, con la conseguente necessità che l'ente, che di tale facoltà di scorrimento intende avvalersi, pubblichi un avviso di manifestazione di interesse rivolto ai soggetti idonei collocati in graduatorie in corso di validità onde realizzare, sia pure a valle dell'espletamento dei concorsi, la *"partecipazione del maggior numero possibile di candidati – posti in condizione di parità"*. In tal senso, è stato condivisibilmente affermato che *"principi di imparzialità e trasparenza richiedono una procedura di tipo paraconcorsuale, a mente della quale l'Ente pubblichi un avviso rivolto ai soggetti idonei collocati nelle graduatorie in corso di validità approvate da Enti pubblici in seguito all'espletamento di selezioni per la copertura di posti a tempo indeterminato, di profilo professionale equivalente a quello che si intende ricoprire, dando così loro modo di presentare, nel termine assegnato nel relativo avviso pubblico, specifica manifestazione di interesse affinché si utilizzi la graduatoria nella quale risultano collocati. La fase di interpello degli altri enti dovrebbe quindi seguire e non precedere quella di avviso pubblico ai diretti interessati, sì che, scaduto il termine assegnato dall'avviso pubblico, vengano contattati gli Enti pubblici detentori delle graduatorie segnalate dai candidati che hanno inoltrato manifestazione di interesse all'assunzione, al fine di verificare la disponibilità dei medesimi Enti all'utilizzo delle graduatorie. Individuata la graduatoria, si procede al suo utilizzo previo accordo con l'Ente detentore, mediante scorrimento dei soggetti utilmente collocati?"* (TAR Campania, Napoli, sez. III, 8 febbraio 2021, n. 823).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili per carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Pierangelo Sorrentino, Referendario

Anna Saporito, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Anna Saporito

IL PRESIDENTE
Leonardo Pasanisi

IL SEGRETARIO